

COMUNE DI ERBA **ICI - anno 2010**

SONO ESENTI DA ICI LE SEGUENTI UNITA' IMMOBILIARI:

- L'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8, A/9 (ville, castelli, case di lusso);
- L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune e dei soggetti a cui sono stati assegnati alloggi dall'Istituto autonomo per le case popolari;
- L'unità immobiliare - ex casa coniugale - del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della medesima, a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale, situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- Le abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari parenti in linea retta fino al primo grado, in linea collaterale fino al secondo grado, a condizione che nella stessa il parente abbia stabilito la propria residenza e che non sia possessore a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, di alcun immobile - previa autocertificazione da presentare all'ufficio Tributi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato detto evento.
- Le pertinenze (garage, box o posto auto - *categoria catastale C/6* - , soffitta, cantina, ripostiglio - *categoria catastale C/2*) dell'abitazione principale e di quelle alla stessa equiparate, che sono ubicate nel medesimo edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale", ovvero ad una distanza non superiore a m. 500, a condizione che esista coincidenza tra la titolarità dell'abitazione e quella della pertinenza e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento;

ALIQUEUTE ICI anno 2010:

- **4,5 per mille:**
 - a favore delle abitazioni principali di categoria A/1-A/8 – A/9 e relative pertinenze + detrazione di € 103,29;
 - a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste nell'Accordo Territoriale per la Provincia di Como, sottoscritto in data 02.09.2003, in attuazione della L. 431/98, nonché per le relative pertinenze - previa presentazione di specifica autocertificazione, con allegata copia del contratto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è stato sottoscritto il contratto medesimo;
- **6,4 per mille**
 - per l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale, nonché per le relative pertinenze - previa autocertificazione da presentare all'ufficio Tributi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il seguente evento;
- **7 per mille** per abitazione sfitta, nonché per le relative pertinenze;
- **6,5 per mille** per tutti gli altri immobili.

Non si fa luogo al versamento se l'imposta totale dovuta per l'anno 2010 non supera € 2,50.

TARDIVO VERSAMENTO TRAMITE RAVVEDIMENTO OPEROSO:

Qualora il contribuente non abbia liquidato l'ICI anno 2010 entro le scadenze, può provvedere per l'omesso versamento tramite il "RAVVEDIMENTO OPEROSO" entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando l'ordinario bollettino di versamento ICI, barrando la specifica casella "ravvedimento operoso" ed indicando nell'importo da versare il totale dovuto - comprensivo di imposta, sanzione ed interessi - e nelle specifiche voci ("terreni agricoli", "aree fabbricabili", "abitazione principale", "altri immobili") l'importo dovuto a titolo d'imposta.

L'imposta dovuta dovrà essere maggiorata degli interessi legali nella misura del 1% annuo, da applicare in base ai giorni di ritardo e della sanzione (ridotta) nelle seguenti misure:

- 2,5%, se il versamento avviene entro il termine di 30 giorni dalle scadenze sopra indicate;
- 3%, se il versamento avviene *oltre il 30° giorno* dalle suddette scadenze e comunque non oltre i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Sul sito www.comune.erba.co.it è disponibile il servizio "Calcola l'ICI on-line" dove è possibile effettuare il calcolo dell'imposta dovuta, nonché dell'eventuale "ravvedimento operoso".

PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE ICI

Il soggetto passivo è tenuto alla presentazione della dichiarazione ICI su apposito modello, disponibile presso l'Ufficio Tributi e sul sito www.comune.erba.co.it, nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti (*es. contratto di locazione finanziaria, concessione su aree demaniali, assegnazione di alloggio a socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa, assegnazione di abitazione a coniuge superstite, ecc.*) o fatti (*es. variazioni valore venale di un'area fabbricabile, variazione valore contabile di un fabbricato categoria catastale "D", ecc.*), per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del D.Lgs. n. 463 del 18.12.1997.

La dichiarazione di cui al presente comma, deve essere presentata entro il termine previsto dall'art. 10 – comma 4 – del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi nei seguenti orari di apertura al pubblico:

- **Da Lunedì a Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.15**
- **Lunedì e Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00**

<p><i>UFFICIO TRIBUTI: c/o Polo catastale di Erba via Diaz (Villa Tagliabue) ERBA tel. 031 – 615256/57/87 - Fax 031 – 3333261 - e-mail: comune.erba@comune.erba.co.it</i></p>
--